

ATTO N. DD 1727

DEL 13/04/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 127

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato “Strambino” da realizzare in Comune di Strambino con derivazione d’acqua dal T. Chiusella da attuare in stretta corrispondenza dell’opera di presa della Roggia Luva.
Proponente: Società Iniziative Energetiche S.r.l.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

con trasmissione PEC in data 05/12/2025, acquisita agli atti con prot. n. 211353/2025, **Iniziative Energetiche S.r.l.**, con sede legale in Passirano (BS), Piazza Europa n. 21 – C.F./P.IVA n. 04092910985, ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** relativamente all’iniziativa indicata in oggetto;

a fronte di un nuovo progetto che introduce soluzioni tecniche riviste e aggiornate ed in particolare un riposizionamento in loco dell’impianto di produzione, l’iniziativa di cui alla predetta domanda in data 05/12/2025 risulta essere la riproposizione di un intervento già oggetto di una recente istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con D.D. n. 6686 del 18/11/2025 di archiviazione della rispettiva precedente istanza in data 09/10/2025; nel merito, detta precedente istanza, stante la D.D. n. 6461 del 12/11/2025 della competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera di questa Città metropolitana, risultava infatti proporre un intervento che, nella sua originaria configurazione, risultava inattuabile;

l’iniziativa in oggetto prevede la realizzazione, in Comune di Strambino, di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente atto alla valorizzazione energetica del salto geodetico creato dalla traversa esistente propria della Roggia Luva (o Roggia del Tebbio);

la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) messa a punto da e-Distribuzione S.p.A. ai fini della connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete elettrica esistente, già resa disponibile dal proponente in allegato all’istanza, include opere connesse e infrastrutture indispensabili (tra cui n. 2 nuove cabine elettriche) ricadenti in Comune di Strambino e altresì necessita di una serie di ulteriori interventi, da attuare a cura del proponente in condivisione con altro produttore, che interesseranno altresì il territorio della Città di Ivrea e del Comune di Romano Canavese;

alla data di presentazione della domanda l'impianto idroelettrico in progetto è risultato caratterizzato da una potenza nominale di circa 122,39 kW prodotta in considerazione di un nuovo prelievo idrico richiesto in misura di una portata massima quantificata pari a 8.000 l/s e di una portata media annua di 3.374 l/s da impiegare su un salto nominale medio calcolato in 3,70 m;

sulla base della citata potenza nominale e della relativa portata idrica richiesta al prelievo l'impianto in progetto rientra nelle **categorie di cui alla lettera h) del punto 2. e alla lettera d) del punto 7. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006** e s.m.i. come altresì entrambe richiamate all'**Allegato B alla L.R. 13/2023** (“*impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW (...)*” e “*derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s (...)*”) ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 è risultato da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della medesima L.R. n. 13/2023, è delegata alla Città metropolitana di Torino;

Dato atto che:

in data 16/12/2025 con nota prot. n. 216819 è stata inviata ai soggetti interessati la “*Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento*” ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; lo Studio Preliminare Ambientale è stato quindi pubblicato sul sito web di questa Città metropolitana e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, già istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i., che si è poi riunito presso la sede di questa Città metropolitana in data 26/01/2026 e in data 18/03/2026; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle ulteriori Strutture dell'Organo Tecnico (OT) per la VIA di questa Città metropolitana ed in particolare, richiamando i contributi rilasciati in forma scritta:

- nota prot. n. 4510 del 12/01/2026 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. - U.S. Tutela del Territorio;
- contributo tecnico del Dipartimento Piemonte Nord Ovest di ARPA Piemonte trasmesso con nota prot. n. 7478 del 29/01/2026;

nel corso dell'istruttoria, in aggiunta ai contributi delle Strutture del citato OT per la VIA di questa Città metropolitana, sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni:

- nota prot. n. SANT-266/25-CON del 23/12/2025 di SNAM Rete e Gas S.p.A.
- nota prot. n. 207 del 08/01/2026 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo;
- nota prot. n. RFI.DOIT.TO.ING\A0011\P\2026\0000108 del 09/01/2026 di R.F.I. S.p.A
- Nulla Contro prot. n. 1701 del 29/01/2026 del Comando Militare Esercito Piemonte;

stanti i contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento e quanto emerso sulla base delle valutazioni condotte in sede di riunione dell'OT per la VIA in data 26/01/2026, con nota prot. n. 15611 del 29/01/2026, l'Ufficio competente ha trasmesso al proponente una apposita richiesta di integrazioni secondo le previsioni dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di acquisire ulteriori specifiche e approfondimenti utili alla corretta conclusione della procedura;

con trasmissione PEC in data 26/02/2026, acquisita agli atti con prot. n. 31685/2026, il proponente ha

depositato una nuova relazione in riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni, poi resa disponibile agli Enti e soggetti interessati, per le possibili nuove o ulteriori valutazioni e osservazioni di competenza, con nota prot. n. 32887 del 27/02/2026 e altresì sottoposta ad un nuovo esame congiunto in sede della sopra richiamata riunione dell'OT per la VIA del 18/03/2026;

successivamente sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni rilasciati in forma scritta:

- nota prot. n. 35660 del 05/03/2026 dell'U.S. Tutela del Territorio di questa Città metropolitana;
- nota prot. n. 7782 del 13/03/2026 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo);
- nota prot. n. 49148 del 30/03/2026 della U.S. Tutela Flora e Fauna di questa Città metropolitana;

alla data odierna il Comune di Strambino, il cui territorio risulta maggiormente interessato dal nuovo impianto idroelettrico in oggetto e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire contributi scritti relativamente all'iniziativa in progetto; ciò pur dando atto dello svolgimento, in data 10/2/2026, di un Tavolo di confronto informale tra le Strutture dell'OT per la VIA di questa Città metropolitana e lo stesso Comune di Strambino, volto ad acquisire informazioni circa lo stato di fatto relativo alle aree di progetto e alla esistente Roggia Luva;

alla data odierna, la Città di Ivrea e il Comune di Romano Canavese, i cui territori risultano interessati esclusivamente dagli interventi di cui alla Tecnica Minima Generale (STMG) messa a punto da e-Distribuzione S.p.A., regolarmente coinvolti nell'istruttoria, non hanno pervenire pareri, contributi o osservazioni né hanno segnalato criticità relativamente all'iniziativa in progetto;

Rilevato che:

sulla base di quanto emerso e valutato, la predetta nuova centralina idroelettrica in progetto della tipologia cosiddetta "in corpo traversa", così come rappresentata e descritta nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale e della relativa documentazione tecnico-progettuale, configura un nuovo utilizzo per uso energetico di acque superficiali da attuare in stretta corrispondenza dell'attuale sezione di alveo del T. Chiusella, ove sorge la citata traversa fluviale propria della storica Roggia Luva, e senza prevedere alcuna nuova o differente diversione di acqua dall'alveo medesimo oltre che preservando la continuità fluviale a beneficio dell'ittiofauna del torrente;

la derivazione d'acqua in progetto non è soggetta al rilascio del Deflusso Ecologico ex D.P.G.R. n. 14/R 2021, in quanto la turbina sarà collocata nel corpo della traversa esistente, sul suo lato di destra idrografica, e non determinerà alcuna sottensione di alveo naturale;

contestualmente alla realizzazione del nuovo impianto idroelettrico, nel rispetto dell'attuale quota di ritenuta caratterizzante la storica traversa fluviale esistente, il progetto prevede inoltre un intervento di adeguamento della luce di ingresso di monte della scala per la risalita dell'ittiofauna esistente presso la sponda sinistra idrografica e già pienamente idonea a garantire la continuità idraulica del corso d'acqua;

la sopra richiamata Roggia Luva, lungo il suo corso, riceve le acque trattate dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane localizzato in Frazione Crotte del Comune di Strambino, in gestione a SMAT S.p.A. e il cui relativo punto di scarico risulta autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, con D.D. n. 3606 del 17/07/2021 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana;

allo stato attuale la predetta Roggia Luva non risulta asservita ad alcun titolo di concessione di derivazione d'acqua in corso di validità seppur sia caratterizzata da una certa portata idrica utile alla diluizione dello scarico sopra richiamato;

la regola operativa dell'impianto in progetto, così come descritta nell'ambito della relazione integrativa resa disponibile con trasmissione PEC in data 26/02/2026, prevede la produzione di energia elettrica da fonte idraulica mediante l'impiego dell'intera portata idrica naturale disponibile alla traversa esistente, fatto salvo il rilascio destinato all'esistente scala di risalita dell'ittiofauna e al netto di un quantitativo di acqua, determinato in sede di integrazione al progetto in 500 l/s, da garantire lungo la Roggia Luva, al fine di mantenerne vitali le condizioni di funzionalità ecologica e qualità naturalistica e anche in considerazione del suddetto scarico di acque reflue;

in aderenza alla specifica soluzione di connessione rilasciata al proponente dal Gestore della rete elettrica di distribuzione, il progetto integra l'esecuzione di un insieme di opere di rete, tra cui una nuova Cabina elettrica di consegna (denominata "Volo"), ubicata nelle vicinanze dell'impianto in progetto, e una nuova Cabina elettrica di trasformazione (denominata "Cerone"), prevista in sostituzione di un Punto di Trasformazione su Palo (PTP) sito presso la vicina Frazione Fiorana; tali opere, oltre a risultare strettamente necessarie e funzionali alla connessione elettrica del nuovo impianto di produzione, sono finalizzate anche alla riqualificazione locale della rete di distribuzione esistente e si svilupperanno nell'ambito territoriale interposto tra la citata nuova cabina di consegna in progetto e la Cabina Primaria denominata "San Bernardo", localizzata nel territorio della Città di Ivrea;

l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato quanto qui di seguito riportato;

dal punto di vista amministrativo/programmatico:

sulla base del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 l'area interessata dalla futura realizzazione del nuovo edificio di centrale risulta interna alla perimetrazione dell'area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...)*" del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di cui alla Tavola P2; l'area di previsto intervento si colloca inoltre: all'interno dell'ambito 28 "*Eporediese*" di cui alla Tav. P3 del PPR e nell'Unità di Paesaggio 28.11 "*Piana del Chiusella*" identificate entrambe dall'art. 11 delle relative NdA come di tipo "*VIII – Rurale/insediato non rilevante*" e nel macroambito del "*Paesaggio pedemontano*"; all'interno delle componenti naturalistico-ambientali "*Zona fluviale interna e allargata*", della morfologia insediativa "*Areali rurali di pianura o collina*" (m.i. 10) e delle componenti percettivo-identitarie "*SC2 – Relazioni visive tra insediamento e contesto*" e "*SV4 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*";

dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.R. del Piemonte n. 121-29759 del 21/7/2011 (PTC2) di questa Città metropolitana si osserva che le opere in progetto, per la loro natura, ricadono interamente entro la "*fascia perifluviale del T. Chiusella*" qualificata altresì quale "*corridoio di connessione ecologica*" e facente parte della Rete ecologica provinciale di cui alla Tavola 3.1 del PTC2; in relazione alle "*Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*", approvate con D.C.P. di Torino n. 40-10467 del 25/5/2010 come modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/7/2010 il progetto ricade in "*area di repulsione*" con riferimento alle categorie "*aree inserite in classe III della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAF*";

con richiamo al Progetto preliminare di Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) adottato con D.C.M. n. 66 del 22/12/2022 il progetto ricade in "*area di repulsione*" per quanto riferibile alla categoria: "*aree costituenti la rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della L.R. 19/2009 (corridoio ecologico)*"; parallelamente, risulta che la particolare tipologia di impianto (c.d. "in corpo traversa") sia inclusa tra le

installazioni che questa Città metropolitana intende promuovere nell'ambito dell'Azione Operativa cod. "Azo3_2Ivc" dello stesso PTGM;

la nuova centralina idroelettrica in progetto, risultando per sua concezione progettuale proposta entro l'attuale sezione dell'alveo, ricade all'interno della perimetrazione propria della Fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Delib. del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/4/2001 e sue successive modifiche e integrazioni; essa risulta inoltre posizionata a circa 500 m a valle di un'area in sponda destra del T. Chiusella in cui è perimetrata una Fascia B di progetto del PAI posta a protezione della Frazione Fiorana del Comune di Strambino; dall'analisi del Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - approvato con D.P.C.M. 1 dicembre 2022 e suo ultimo aggiornamento pubblicato - l'area di intervento risulta compresa entro la perimetrazione propria dell'area "*H - probabilità di alluvione elevata*"; la Cabina "Volo" di Consegna alla rete elettrica di cui alla STMG e Distribuzione S.p.A. risulta ricadere anch'essa entro la perimetrazione della Fascia A del PAI e altresì in area "*H - probabilità di alluvione elevata*" del PGRA;

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 179-18293 del 02/11/2021 ubica l'intervento in questione nel sottobacino idrografico di riferimento "Dora Baltea" ed esternamente alla relativa "*porzione di sottobacino idrografico del fiume Dora Baltea - sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso*", come delimitata nell'ambito della Tavola n. 6 allegata allo stesso PTA e identificata quale "*area ad elevata protezione*" di cui all'art. 18 delle Norme di Piano; il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po e approvato con D.P.C.M. 7/6/2023 (PdGPO2021) - identifica il Corpo Idrico oggetto di intervento con il codice "*06SS3F124pi*" classificato in stato ecologico "*sufficiente*", stato chimico "*buono*" e stato ambientale complessivo "*non buono*" con obiettivi di qualità ecologico "*buono*" posticipato ad oltre il 2027 per ragioni di "*fattibilità tecnica*" (ex art. 4.4 Dir. 2000/60/CE) e chimico "*buono*" conseguito al 2015;

in relazione ai contenuti del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) - approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 200-5472 del 15/03/2022 - l'impianto risulta ricadere all'interno di una "*Area di attenzione*" in relazione all'interferenza con il "*corridoio ecologico*" costituito dal corridoio fluviale del T. Chiusella; sulla base degli indirizzi dello stesso PEAR, l'impianto idroelettrico in progetto, caratterizzato da una producibilità ad oggi approssimata in circa 0,9 GWh annui, risulta da considerare a "*rilevanza energetica bassa*" e dunque, in linea generale, di scarso interesse ai fini del contributo al conseguimento degli obiettivi energetici regionali al 2030;

il Comune di Strambino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. del Piemonte 1712/2017 n. 52-6051 e oggetto di successive varianti; dall'analisi del vigente PRGC e in particolare della Tav. 3.4, la centralina di produzione, per la sua particolare concezione, ricade all'interno dell'alveo fluviale identificato tra i "*corsi d'acqua generanti vincolo paesaggistico*"; la cabina di consegna "Volo", prevista nelle vicinanze dello stesso impianto di produzione, risulta interessare un'area qualificata come "*SG - aree per servizi*" di cui all'art. 7.13 delle NTA e ricadere entro la perimetrazione della Fascia di rispetto dal corso del T. Chiusella e in prossimità di una Fascia di rispetto da impianto di depuratore; la cabina elettrica "Cerone", prevista in Frazione Fiorana in sostituzione di un PTP, ricade in area "*EP2 - insediamento produttivo del settore primario per colture estensive ed attività complementari*" di cui all'art. 7.2 delle NTA e in prossimità di una area "*RI - Residenziale isolata*"; sulla base della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata al PRGC la centralina di produzione e la cabina elettrica "Volo" risultano rientrare in "*Classe IIIa*" rappresentativa delle "*Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti*" ove, secondo le previsioni di cui all'art. 19 delle NTA, non possono essere rilasciate concessioni edilizie di alcun tipo, salvo le opere

infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili per le quali valgono le indicazioni della D.G.R. n. 18-2555 del 9/12/2015 (ora D.G.R. n. 8-905 del 24/3/2025), nonché quelle consentite dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a rischio;

l'intervento risulta non interferire con le perimetrazioni proprie delle aree protette ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. né con i siti Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

sulla base dei contributi istruttori pervenuti, gli interventi previsti a carico della rete elettrica di distribuzione esistente risultano interessare le seguenti infrastrutture:

- linea di metanodotto "4500850 Perosa Canavese-Ivrea" di Snam Rete Gas S.p.A. presso Via Torino - Regione Poarello in prossimità del confine comunale tra Romano Canavese e Ivrea;
- linea ferroviaria Chivasso-Aosta al km 23+445 in Strambino – presso stazione;

dal punto di vista tecnico progettuale sulla base delle risultanze dell'istruttoria e di quanto contenuto nello Studio Preliminare Ambientale (SPA) depositato e delle successive integrazioni rese disponibili emerge che: il quadro progettuale individuato dal proponente quale soluzione preferibile prevede la realizzazione di una nuova centralina idroelettrica collocata, in corrispondenza della traversa fluviale propria della Roggia Luva, entro l'attuale ampiezza dell'alveo del T. Chiusella senza cioè determinare, anche con il nuovo impianto in funzione, alcuna diversione di acqua dall'alveo naturale. Per la sua particolare configurazione, il nuovo impianto in progetto prevede dunque di utilizzare l'intera portata idrica disponibile del T. Chiusella, al netto delle portate di alimentazione della scala di risalita per l'ittiofauna e della portata minima, quantificata in 500 l/s costanti, da garantire all'interno della Roggia Luva per il mantenimento delle sue caratteristiche naturalistiche ed ecologiche. In tal senso il progetto, come integrato in data 26/2/2026, prevede una portata massima derivabile di 8.000 l/s, una portata media derivabile di 3.592 l/s per produrre sul salto medio quantificato in 3,7 m la potenza nominale di 130,30 kW. Le opere costituenti la nuova centralina idroelettrica risultano posizionate sul lato destro dello sbarramento esistente e sostanzialmente compongono un unico corpo in c.a. progettato in modo da valorizzare da un punto di vista energetico l'attuale salto geodetico creato per effetto dello sbarramento medesimo. Il manufatto di adduzione e carico avrà una lunghezza di circa 17,85 m e, all'imbocco, una larghezza di 8 m, ridotta a 6 m presso la sezione in cui sarà installato il gruppo turbina-generatore. La quota del fondo canale presso il punto di presa è prevista pari a circa 219,05 m s.l.m. per giungere poi fino alla quota di circa 214,50 m s.l.m. al di sotto dello sgrigliatore. La quota del pelo libero a monte dello sbarramento e all'interno del canale di adduzione sarà mantenuta pari a circa 219,30 m s.l.m. Il manufatto di adduzione sarà protetto da una griglia paratronchi e attrezzato con n. 5 paratoie funzionali alla chiusura della derivazione e di sistema griglia-sgrigliatore. Il fabbricato di centrale, di dimensioni in pianta 7,3m x 6m e altezza interna pari a 3,7 m ospiterà una turbina Kaplan ad asse verticale associata ad un generatore asincrono da 240 kW. L'energia prodotta dalla turbina idraulica e in uscita in bassa tensione sarà elevata a media tensione dal trasformatore integrato nel fabbricato centrale e da qui trasferita alla Cabina di consegna in progetto (Cabina "Volo"). Le acque utilizzate in centrale verranno restituite appena a valle della traversa esistente in modo tale da lasciare sempre bagnato il piede della stessa, tramite apposito canale di scarico sagomato allo scopo di garantire idoneo raccordo con le attuali quote del fondo alveo.

L'impianto di connessione alla rete elettrica esistente prevede la realizzazione di un primo tratto di nuovo elettrodotto MT, esteso per circa 60 metri e completamente interrato, che raggiungerà la cabina di consegna in progetto (nuova cabina denominata "Volo") che includerà il locale produttore, il locale misure e il locale del distributore. In considerazione dell'attuale stato di progetto, essa è prevista in sponda destra idrografica, presso il margine sinistro della esistente pista di accesso alla traversa. Dalla cabina "Volo" si dipartirà una nuova linea elettrica interrata MT che, estesa per circa 1.250 m, raggiungerà la seconda cabina elettrica in progetto, denominata "Cerone", prevista, presso la Fraz. Fiorana del Comune di Strambino, in sostituzione di un esistente Punto di Trasformazione su Palo (PTP) destinato all'alimentazione delle utenze locali e non

interferente con il flusso dell'energia elettrica prodotta. Da qui un breve collegamento garantirà l'immissione dell'energia elettrica nella linea MT aerea esistente. La STMG messa a punto dal Gestore della rete di distribuzione e accettata dal proponente include poi l'esecuzione di una serie di ulteriori interventi, da attuare in condivisione con un secondo produttore, finalizzati alla manutenzione e all'ammodernamento della rete esistente, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza distributiva. In particolare, sono previsti interventi di: *a)* posa di nuova linea interrata sotto strada, di lunghezza pari a circa 3.800 m, fra la Cabina primaria esistente in loc. San Bernardo della Città di Ivrea e la cabina MT/BT, posizionata a Nord del concentrico di Strambino, presso la quale è previsto anche l'inserimento di un interruttore di manovra e sezionatore (IMS); *b)* presso il concentrico di Strambino, sostituzione di un tratto di circa 400 m di cavo interrato sotto strada con nuovo cavo 3x1x240 mmq All fra due cabine MT/BT esistenti, con attraversamento al km 23+445 della linea ferroviaria "Chivasso-Aosta"; *c)* a Est del concentrico di Strambino, sostituzione di un tratto di circa 1.250 m di linea aerea esistente in conduttori nudi con nuova linea in cavo aereo 3x1x95 mmq All.

In sintesi le caratteristiche tecniche dell'impianto idroelettrico in progetto:

Tipologia d'impianto:	idroelettrico ad acqua fluente e a basso salto della tipologia c.d. "in corpo traversa"
Punto di prelievo:	in corrispondenza della traversa propria della Roggia Luva
Punto di restituzione:	immediatamente a valle della traversa di derivazione
Quota pelo libero canale di adduzione:	219,30 m s.l.m.
Quota pelo libero canale di restituzione:	215,60 m s.l.m.
Salto legale:	3,7 m
Portata massima richiesta in concessione:	8.000 l/s
Portata media richiesta in concessione:	3.592 l/s
Potenza nominale media di concessione:	130,30 kW
Producibilità media annua stimata:	0,9 GWh

Cantiere

Sulla base del cronoprogramma di progetto si prevede una durata complessiva dei lavori pari a circa 120 giorni, compatibilmente con le condizioni idrologiche del T. Chiusella. In linea generale le previste modalità di attuazione della fase di cantiere intendono interferire in misura il più contenuta possibile con il contesto fluviale e l'intorno di progetto e sono rivolte a minimizzare i tempi di lavorazione e i possibili impatti ambientali. L'area di costruzione della centralina idroelettrica e di collocamento della cabina di consegna prefabbricata risulta già accessibile grazie alla pista sterrata esistente che si origina da Via Maioletto. È prevista unicamente la realizzazione di un tratto di nuova pista utile a raggiungere l'area prossima al torrente e da cui si accederà all'alveo. Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico è previsto l'allestimento di un'area di cantiere localizzata in sponda destra di superficie in pianta pari a circa 20 m x 60 m. Le opere di connessione alla rete previste interrate si sviluppano essenzialmente lungo strade esistenti e non è necessaria l'apertura di nuovi accessi e piste.

Le principali attività di cantiere consisteranno in: 1) installazione cantiere e realizzazione tute provvisorie in alveo in materiale sciolto per l'isolamento dell'area destinata alla costruzione del nuovo impianto; 2) esecuzione scavi per la realizzazione delle opere civili/idrauliche; 3) esecuzione opere civili e idrauliche costituenti l'impianto; 4) trasporto e installazione apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche proprie dell'impianto idroelettrico ed esecuzione dei collegamenti dei quadri elettrici di gestione e controllo; 5) rimozione delle opere provvisorie in alveo, ripristino funzionale e paesaggistico dell'area e smantellamento del cantiere presso il torrente; 6) realizzazione impianto di connessione alla rete elettrica.

Durante la fase costruttiva del nuovo impianto idroelettrico si stima che verranno complessivamente estratti

un totale di circa 3.295 m³ di materiali di cui circa 1.940 m³ saranno reimpiegati in sito per i reinterri delle opere, con un'eccedenza stimata in circa 1.355 m³ da destinare ad apposito sito di smaltimento/recupero autorizzato. Per la costruzione delle ture provvisoriale per l'isolamento dell'area destinata alla costruzione delle opere in alveo si prevede di impiegare materiale sciolto di granulometria opportuna eventualmente rinforzato ai lati con massi tabulari.

Dal punto di vista ambientale

Lo Studio preliminare ambientale (SPA) è stato sviluppato valutando le principali azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali ed evidenziando i comparti ambientali e territoriali maggiormente interessati dalle azioni di progetto. Il progetto proposto risulta quale soluzione ritenuta preferibile, nell'ambito delle ragionevoli alternative progettuali valutate dal proponente. Dall'esame della documentazione depositata e dell'istruttoria condotta si può delineare il seguente scenario di base:

Territorio, suolo e sottosuolo

Il progetto si colloca in prossimità della Frazione Cerone del Comune di Strambino, in un'area localizzata all'interno dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea (AMI) collocata su depositi alluvionali attuali e recenti aventi granulometria da ghiaioso sabbioso a sabbioso limosa.

Sulla base dell'analisi dello stato dei dissesti, parte delle opere in progetto, ricadendo entro l'alveo del torrente o in sua prossimità, risulta compresa nella Fascia A del PAI, nonché in area "H" del PGRA. In tal senso, la principale criticità dell'area di progetto, ove sono proposte la centralina idroelettrica e la cabina di consegna "Volo", è la relativa probabilità di alluvione. Si prefigurano dunque generali condizioni di elevata pericolosità idraulica e idrogeologica che, nel complesso, richiederanno particolare attenzione sia in sede di sviluppo del progetto definitivo sia nella successiva eventuale fase di esecuzione degli interventi in progetto.

Ciò premesso, si rileva tuttavia come la centralina di produzione in progetto sia da considerare, *ex lege*, opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente e, nel caso specifico, considerata la particolare tipologia di opera "in corpo traversa", possa essere qualificata come opera "non altrimenti localizzabili", il cui inserimento in tale contesto di pericolosità può pertanto ritenersi ammissibile e, a determinate condizioni, autorizzabile. Viceversa, con riferimento alla cabina di consegna "Volo" in progetto, si ritiene che, pur in assenza di evidenze di potenziali impatti ambientali significativi e negativi ad essa correlati o da essa dipendenti, ai fini dello sviluppo del progetto definitivo, debba essere condotto uno specifico approfondimento volto ad accertarne l'effettiva "non altrimenti localizzabilità" sotto il profilo tecnico e a rivalutarne la localizzazione in sito, senza con ciò inficiarne il previsto funzionamento.

Relativamente alle ulteriori opere di rete in progetto non si attendono impatti negativi e significativi sui fattori territorio, suolo e sottosuolo. Esse risultano infatti proposte in contesti urbani, in larga parte coincidenti con viabilità esistente e ove vi è già presenza di infrastrutture elettriche, parte delle quali sarà oggetto di riqualificazione a seguito dell'intervento stesso.

In sintesi, alla luce dei contenuti dello SPA e sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta, non sono emerse evidenze di potenziale impatto negativo e significativo sui fattori ambientali territorio, suolo e sottosuolo, tali da richiedere l'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il tutto nel rispetto delle raccomandazioni di seguito specificate.

Acque superficiali e sotterranee

Il nuovo impianto in progetto si posiziona sul Corpo Idrico cod. "06SS3F124pi" - T. Chiusella di cui al PdGPo, soggetto a pressioni derivanti da scarichi diffusi di origine agricola, prelievi per attività piscicole e alterazioni morfologiche dell'alveo e delle sponde. Tuttavia l'indice di qualità morfologica di monitoraggio (IQMm) calcolato per il tratto risulta "buono", grazie alla presenza di formazioni ripariali ben conservate e a modeste alterazioni dell'alveo e delle sponde.

La particolare tipologia di impianto, così come rappresentata nell'ambito della documentazione di progetto resa disponibile dal proponente, con centralina posta entro l'attuale ampiezza dell'alveo fluviale, intende

sfruttare il salto creato per effetto della traversa esistente senza variazione della quota di coronamento della traversa stessa né determinare ulteriori sottensioni lungo il corso del fiume, né prevedere variazioni degli attuali livelli di ritenuta idrica in alveo. La nuova utilizzazione delle acque per fini energetici si esplicherà strettamente nell'ambito dell'alveo fluviale e con prelievo e restituzione, rispettivamente, subito a monte e subito a valle della traversa esistente, configurando una derivazione non dissipativa c.d. "a rilascio immediato" in cui cioè la lunghezza di alveo fluviale tra la sezione di presa e la sezione di restituzione è limitata al valore minimo imposto dall'ingombro delle strutture necessarie all'alloggiamento dei macchinari d'impianto e dalle esigenze di corretta derivazione e restituzione. In tal senso, in aderenza ai disposti della c.d. "Direttiva Derivazioni" di cui alle Delib. n. 8 del 17/12/2015 e Delib. n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino del fiume Po, la nuova derivazione in progetto può essere collocata direttamente in "area di attrazione" della matrice ERA e cioè in un ambito di valutazione tale per cui non si attendono rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico.

In sintesi, in funzione di quanto emerso e valutato e nel rispetto delle raccomandazioni di seguito specificate, non si attendono interferenze negative e significative sullo stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee del sito di intervento e i possibili impatti sulla componente acque sono ritenuti trascurabili nel rispetto di specifici accorgimenti tecnici e gestionali.

Biodiversità

L'area di progetto, in quanto di pertinenza dell'alveo fluviale e ricadente all'interno delle fasce PAI, è inclusa nell'ambito di un corridoio ecologico facente parte della Rete Ecologica Provinciale di cui al PTC2 e a sua volta, parte integrante della Rete Ecologica Regionale. Ciò premesso, il sito di intervento non ricade all'interno di Aree protette definite ai sensi della L. n. 394/1991 o della L.R. n. 19/2009 né interferisce con siti della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Il contesto ambientale dell'area in cui si inseriranno le opere è di natura prevalentemente agricola in cui dominano colture annuali e impianti di arboricoltura da legno; le opere in progetto insisteranno su aree a copertura semi naturale spontanea, valutata di limitato valore ecologico.

Il contesto fluviale interessato dal progetto risulta essere contraddistinto da una preesistente opera di derivazione. Le previsioni di intervento intendono preservare la configurazione attuale e le quote proprie della traversa esistente con adeguamento della sezione di ingresso di monte della scala per la risalita dell'ittiofauna già presente. Rispetto al presente manufatto di risalita, oggetto di approfonditi studi condotti dal politecnico di Torino nel 2011 che ne hanno confermato l'idoneità al transito delle specie ittiche del torrente, si rende necessario fornire precise raccomandazioni al fine di garantirne la funzionalità nel tempo anche a seguito degli interventi proposti.

In corrispondenza dell'area di progetto ove sarà inserita la centralina idroelettrica e realizzata la pista di accesso al sito di intervento e parte dell'area di cantiere non è presente vegetazione arborea o arbustiva di rilevanza ecologica e anche la vegetazione spondale risulta poco sviluppata. Tra le misure di mitigazione previste vi sono la piantumazione di essenze riparie autoctone, come *Salix alba* e *Populus nigra*, con l'obiettivo di ripristinare e migliorare naturalità e funzionalità ecologica della fascia riparia, nonché di mascherare le opere ingegneristiche introdotte ricostituendo un certo gradiente di transizione verso il contesto fluviale. La stessa Roggia Luva, nel corso degli anni, ha acquisito importanti caratteri di naturalità e presenta un corso sinuoso con fondo naturale e sponde diffusamente vegetate. Condizioni che la proposta di intervento intende preservare grazie ad una portata minima, quantificata in 500 l/s, da mantenere al suo interno in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto. Il progetto prevede inoltre di garantire una portata costante lungo la scala di risalita dell'ittiofauna quantificata pari a 545 l/s.

Nel complesso l'iniziativa in oggetto contempla un intervento estremamente localizzato e puntuale che, in relazione alle caratteristiche del sito di intervento, alle scelte di progetto e alle specifiche misure di mitigazione previste, e pur con la necessità di fissare alcune specifiche raccomandazioni, non fa presupporre possibili impatti significativi e negativi sulla componente biodiversità né sulle componenti floristiche e faunistiche del sito di intervento.

Le opere di rete, a loro volta, sono proposte in contesti già marcatamente urbanizzati e già interessati da importanti infrastrutture viarie ed elettriche esistenti e non fanno presupporre possibili impatti negativi e significativi sui fattori ambientali biodiversità, fauna e flora.

Paesaggio e beni archeologici

L'iniziativa progettuale in oggetto contempla l'introduzione di nuovi manufatti in c.a. con annesso nuove opere tecnologiche e di derivazione, in parte interrato, in un contesto strettamente fluviale, soggetto a tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e in cui si riscontra già la presenza di alcuni importanti manufatti storici di derivazione. La particolare tipologia di impianto proposto presuppone infatti la preesistenza in alveo di un salto geodetico sfruttabile ai fini della produzione di energia da fonte rinnovabile idraulica e, da progetto, non sono previsti interventi a modifica degli elementi già presenti nell'area di intervento, eccezion fatta per l'inserimento della nuova centralina in corpo traversa. La Roggia Luva costituisce, a sua volta, un importante elemento storico, caratterizzante il contesto ambientale e paesaggistico di intervento, che il progetto intende preservare grazie all'adozione della predetta portata minima da garantire in essa.

In sintesi l'OT per la VIA, per quanto di competenza, ha valutato che l'iniziativa in progetto sia tale da non determinare possibili impatti negativi e significativi sulla componente paesaggio. Ciò anche a fronte di specifiche raccomandazioni che si intende segnalare, rivolte all'individuazione, in sede di sviluppo del progetto di maggior dettaglio, di specifici accorgimenti tecnico progettuali e di apposite misure di mitigazione atti al contenimento di tutti i possibili effetti negativi sulla componente paesaggio conseguenti all'introduzione delle nuove opere nel particolare contesto di intervento e fatto salvo tutto quanto potrà emergere a seguito delle successive procedure abilitative e concessorie.

Per quanto riguarda la tutela archeologica del sito di intervento, si rileva che le opere costituenti l'impianto idroelettrico sono previste nell'alveo del torrente o presso le aree spondali già ampiamente rimaneggiate per effetto dell'insieme di opere preesistenti. Le opere di rete, a loro volta, interessano aree urbane e in larga parte viabilità esistente. Ciò premesso non si attendono impatti significativi e negativi sulla componente beni archeologici tali da richiedere l'assoggettamento del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Emissioni in Atmosfera e Rumore

Valutato il contesto territoriale di intervento, che non presenta particolari sensibilità, e le modalità di intervento, non si attendono impatti negativi e significativi sulla componente atmosfera.

Per quanto in ordine alla componente fisica rumore, si dà atto che il comune di Strambino è dotato di un Piano di Classificazione Acustica ex L.R. n. 52/2000 approvato con D.C.C. n. 17 del 16/4/2004 e di un Regolamento Acustico aggiornato con D.C.C. n. 17 del 27/6/2018. L'area interessata dagli interventi in esame risulta interamente ricadente in classe acustica III (*di tipo Misto*). Limitatamente alla fase di cantiere potranno determinarsi superamenti dei limiti di riferimento tuttavia completamente reversibili e limitati ad alcune fasi operative. Sarà inoltre cura delle imprese esecutrici richiedere al Comune di Strambino deroga ai limiti di legge ai sensi della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.. Per quanto emerso e valutato in sede di istruttoria tecnica condotta, pur avendo acquisito una documentazione tecnico-progettuale priva di approfondimenti specialistici in ordine alla tematica clima acustico, in considerazione del tipo di intervento in progetto non si attendono impatti significativi e negativi riferibili all'agente fisico rumore.

Considerato che:

- le opere in progetto sono considerate, *ex lege*, di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, e risultano ricomprese all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

- l'impianto idroelettrico in progetto, seppur si configuri quale piccola installazione "in corpo traversa - a rilascio immediato" e non determini alcuna nuova o differente diversione di acqua dall'alveo del T. Chiusella né nuove sottensioni fluviali, potrà consentire di produrre una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica ad oggi stimata in circa 0,9 GWh/anno;
- l'impianto idroelettrico in progetto, di tipo ad acqua fluente intende utilizzare opere di derivazione esistenti e complessivamente adotta soluzioni atte al contenimento degli impatti sul corpo idrico e sul contesto ambientale di intervento; la configurazione della nuova centralina di produzione si basa sull'attuale morfologia del tratto fluviale in cui si inserisce e non introduce variazioni alle quote di sfioro proprie della traversa esistente;
- ai sensi della c.d. "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la nuova utilizzazione per fini energetici della risorsa idrica del T. Dora Riparia in progetto è da riportare direttamente alla "area di attrazione" della matrice ERA e ad una condizione tale da escludere rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico oggetto di intervento;
- il progetto di intervento intende preservare la corretta e piena funzionalità del passaggio di risalita per ittiofauna esistente presso la traversa fluviale esistente; inoltre esso integra specifiche attenzioni a tutela della stessa Roggia Luva e, in particolare, propone di mantenere al suo interno una portata minima di 500 l/s - valutata favorevolmente dalle Strutture dell'OT per la VIA - con finalità ecologiche e naturalistiche;
- ai fini della presente istruttoria le informazioni fornite dal proponente sono ritenute sufficienti ai fini della valutazione dei potenziali impatti delle opere sui fattori sensibili in relazione alla tipologia di intervento ed in particolare sulle diverse matrici ambientali maggiormente interferite; ciò anche in considerazione delle raccomandazioni, condizioni e adempimenti che si ritiene necessario imporre ai fini della corretta attuazione dell'intervento a tutela del contesto di progetto e fatto salvo tutto quanto potrà emergere nell'ambito della successiva procedura concessoria e autorizzativa;
- l'impianto in progetto, pur presentando taluni elementi di criticità e alcune necessità di approfondimento delle scelte e di revisione della relativa documentazione tecnica depositata, non fa presupporre impatti negativi e significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate; i possibili impatti, valutati di entità accettabile, potranno essere oggetto di opportuna mitigazione secondo quanto già previsto nel progetto presentato e di seguito ulteriormente rafforzato, come eventualmente integrato con nuove specifiche prescrizioni da parte degli Enti competenti allo svolgimento del successivo iter abilitativo e concessorio;
- reale fattibilità tecnica e autorizzabilità del progetto in oggetto saranno dunque oggetto di specifico esame nell'ambito delle successive procedure di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. da attivare, a cura del proponente, presso la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana;
- i termini di cui alla concessione di derivazione d'acqua richiesta dal proponente saranno anch'essi oggetto di un approfondimento di merito nell'ambito della predetta procedura finalizzata al possibile rilascio della concessione di derivazione d'acqua;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzabilità dell'iniziativa;
- l'intervento risulta esterno alle delimitazioni di cui alle aree protette ai sensi della L.R. n. 19/2009 e ai siti tutelati facenti parte della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE "habitat";

Ritenuto che:

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato.

a) Raccomandazioni - Adegamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza dovrà essere verificata nell'ambito del successivo iter finalizzato al rilascio della concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.:

1. ai fini del corretto avvio della successiva procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 190/2024, dovrà essere elaborata e resa disponibile una nuova documentazione tecnico-progettuale da svilupparsi in considerazione di un livello di dettaglio tale da risultare idoneo allo svolgimento del richiamato procedimento unico e dunque tale da consentire agli Enti competenti di esprimersi, per i profili di rispettiva competenza, a riguardo della specifica iniziativa in progetto; detta nuova documentazione tecnica, obbligatoriamente da presentare alla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana, dovrà essere univoca, omogenea ed aggiornata in tutte le sue parti anche già in recepimento di tutti gli aggiornamenti progettuali ad oggi introdotti e delle raccomandazioni emerse nel corso della presente procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e di seguito specificate;
2. Nella produzione di quanto richiesto al punto 1., particolare attenzione dovrà essere riposta nello sviluppo di tutti gli approfondimenti tecnici specialistici richiesti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) nell'ambito del contributo prot. n. 207 del 08/01/2026 richiamato in premessa e che sarà reso disponibile al proponente e agli Enti competenti contestualmente alla notifica del presente provvedimento. Tale documentazione dovrà risultare firmata da professionista abilitato e aver cura di indagare, illustrare e verificare la compatibilità idraulica dell'insieme di opere e interventi in progetto nella rispettiva configurazione adottata in via definitiva. A tal fine si suggerisce di procedere preliminarmente con un approfondimento volto, in primo luogo, a valutare un possibile riposizionamento della cabina di consegna "Volo" esternamente alle perimetrazioni delle Fasce A e B del PAI; secondariamente, ad accertare e documentare, se del caso già in condivisione con i competenti Uffici del Comune di Strambino e la stessa AIPo, l'effettiva non altrimenti localizzabilità, sotto il profilo tecnico, della medesima cabina "Volo", ad oggi ricadente in Fascia A del PAI e in condizione di elevata pericolosità da alluvione.
3. In relazione agli aspetti geologici, geomorfologici e/o geotecnici ai fini dello sviluppo del progetto di maggior dettaglio dovrà inoltre essere predisposta una Relazione geologica specialistica a firma di Geologo abilitato che approfondisca l'assetto idrogeologico, idraulico e geotecnico del sito di previsto intervento e includa tutti gli approfondimenti tecnici già segnalati e richiesti nell'ambito dei predetti contributi prott. nn. 4510 del 12/01/2026 e 35660 del 05/03/2026 rilasciati dalla U.S. Tutela del Territorio di questa Città metropolitana e che saranno resi disponibili al proponente e agli Enti competenti contestualmente alla notifica del presente provvedimento.
4. Dovrà essere promosso e proposto uno specifico piano di sicurezza con preciso riferimento al rischio alluvionale e di possibile dissesto idrogeologico che, a fronte dei rischi valutati, definisca e includa anche specifici protocolli comportamentali da tenere in corso di cantiere ed in fase di possibile esercizio futuro dell'impianto; si raccomanda inoltre di promuovere, presso gli Enti competenti, l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile con i protocolli per l'accesso all'area.
5. Nell'ambito della progettazione di maggior dettaglio il proponente dovrà aver cura di definire e proporre specifiche soluzioni tecniche o accorgimenti progettuali e possibili misure che, in aggiunta a quanto già ad oggi contemplato nel progetto, consentano una più efficace mitigazione dei possibili impatti negativi residui sulla componente paesaggio.
6. Sostenibilità economica dell'intervento, gestione operativa della nuova installazione in progetto e i livelli idrici di progetto adottati in via definitiva, anche ai fini della definizione dei termini di cui alla relativa concessione di derivazione d'acqua, dovranno tener conto del fatto che il titolare del nuovo impianto idroelettrico in progetto sarà tenuto a garantire sempre un flusso idrico costante pari ad almeno 500 l/s all'interno della Roggia Luva Luva al fine di mantenerne vitali le condizioni di funzionalità ecologica e

qualità naturalistica;

7. Il progetto di adeguamento dell'esistente rampa per la risalita dell'ittiofauna dovrà essere presentato a firma di tecnico ittiologo esperto ed integrato con ulteriori piante, prospetti e sezioni, in scala idonea, utili alla rappresentazione di dettaglio dell'opera relativamente al suo stato di fatto e al futuro stato di progetto. Al fine di evitare possibili alterazioni dell'opera che possano comprometterne l'attuale funzionalità si raccomanda di effettuare, già in sede progettuale, un'accurata valutazione dei relativi parametri idraulici volta a verificarne la rispondenza ai pertinenti riferimenti di cui alle Linee Guida regionali in materia. In particolare si raccomanda di verificare: *a)* le variazioni delle velocità di corrente conseguenti alle modifiche progettuali proposte; *b)* la dissipazione energetica a valle della traversa. Si raccomanda inoltre la produzione di una specifica proposta di monitoraggio idraulico e biologico da attuare in condizioni di *post-operam* per la verifica dell'effettivo utilizzo della scala da parte dell'ittiofauna del torrente nonché per appurare l'assenza di criticità funzionali. A tal riguardo si rimanda a quanto evidenziato nel contributo prot. n. 49148 del 30/03/2026 della competente U.S. Tutela Flora e Fauna di questa Città metropolitana richiamato in premessa e che sarà reso disponibile al proponente e agli Enti competenti contestualmente alla notifica del presente provvedimento.
8. Il progetto dovrà includere ulteriori dettagli e approfondimenti utili alla descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori in alveo ed in particolare sulle cautele che si intendono adottare al fine di contenere le possibili interferenze con l'ambiente acquatico; dovrà inoltre essere previsto uno specifico piano di prevenzione e gestione delle emergenze conseguenti ad eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico e/o il suolo ovvero al possibile riscontro in corso d'opera di eventuali condizioni di inquinamento; in tutti i casi i lavori in alveo dovranno rispettare la *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011”*.
9. La documentazione tecnica dovrà includere un progetto di ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere e, relativamente alla componente vegetazionale interferita, specifici interventi di recupero con messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi rigorosamente autoctoni; detto progetto dovrà includere anche un proposta di piano di monitoraggio e manutenzione degli interventi di ripristino proposti tenendo conto di un periodo congruo decorrente dalla fine della fase di cantiere e che preveda comunque la sostituzione delle eventuali fallanze durante il periodo di riposto vegetativo e per un arco temporale di almeno 5 anni successivi alla messa all'impianto.
10. Dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale.
11. Per quanto in ordine all'elettrodotto in attraversamento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta, in sede di progettazione a maggior dettaglio, si dovrà aver cura di prendere contatto preventivo con i competenti Uffici di R.F.I. S.p.A. al fine di promuovere il coordinamento richiesto nell'ambito del contributo rilasciato con prot. n. RFI.DOIT.TO.ING\A0011\P\2026\0000108 del 09/01/2026, richiamato in premessa e che sarà reso disponibile al proponente e agli Enti competenti contestualmente alla notifica del presente provvedimento.
12. Per la successiva fase di progettazione a maggior dettaglio si dovrà inoltre aver cura di prendere preventivo contatto con Snam Rete Gas S.p.A. per la soluzione, già in sede progettuale, delle interferenze del nuovo elettrodotto in progetto con la linea di metanodotto “4500850 Perosa Canavese-Ivrea” secondo quanto segnalato nell'ambito del contributo rilasciato con prot. n. 216165/2025, richiamato in premessa e reso disponibile al proponente contestualmente alla notifica del presente provvedimento.
13. Dovrà essere trasmesso al Comune di Strambino competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio e alla Città metropolitana di Torino un atto liberatorio che escluda responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni all'impianto e/o a cose e a persone (conseguenti all'intervento nel suo complesso) comunque derivanti da possibili fenomeni alluvionali o da dissesti nell'intorno dell'area di progetto anche connessi a possibili eventi meteo di eccezionale magnitudo e intensità.

b) Ulteriori Adempimenti

Il proponente nella realizzazione del progetto è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti ulteriori adempimenti e raccomandazioni:

1. con riferimento alla fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese e a limitare le emissioni sonore;
2. per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità del proponente e dell'impresa esecutrice dei lavori, tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e del suolo e del sottosuolo da parte dei reflui originati - direttamente e indirettamente - dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale; in particolare si dovrà aver cura di prevedere specifici accorgimenti tecnici e apposite misure di cautela atti a contenere il possibile intorbidimento delle acque emunte durante l'esecuzione delle opere interrante prima della loro immissione nel reticolo idrografico superficiale;
3. relativamente alla fase di cantiere, in caso di previsto superamento dei valori limite per le sorgenti sonore, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare ai Comuni competenti per territorio apposita domanda di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento;
4. i materiali inerti provenienti dalle demolizioni (conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cementi laterizi) dovranno essere classificati come rifiuti ed inviati a idonei impianti di trattamento e recupero; i materiali viceversa da riutilizzare in sito, per essere esclusi dal regime dei rifiuti, dovranno essere conformi ai requisiti stabili dall'art. 185 comma 1, punto c), che dovranno essere attestati secondo quanto indicato nel D.P.R. n. 120/2017; in caso di eventuale gestione dei materiali di scavo come sottoprodotti, si dovrà aver cura di inviare ad ARPA Piemonte una dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 120/2017, attestando, con idonea documentazione, il rispetto dei criteri definiti all'art. 4;
5. prima dell'inizio dei lavori, nel periodo vegetativo, dovrà essere effettuata una verifica circa la possibile presenza di specie vegetali esotiche considerate invasive; in tutti i casi, per l'esecuzione dei lavori, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" di cui all'Allegato B alla D.G.R. del Piemonte n. 33-5174 del 12/6/2017;
6. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture reperti o stratigrafie di natura archeologica sarà necessario darne immediata segnalazione secondo i disposti di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; in tal caso i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
7. dovranno essere comunicate alla U.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana e ad ARPA Piemonte le date di avvio e di conclusione dei lavori, nonché la data di entrata in esercizio dell'impianto.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 53/2025 del 19/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107

del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE e la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- la D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025, n. 10-1331 "Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di Verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024";
- il D.Lgs. n. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- il D.P.G.R. n. 10/R 2003 - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R;
- il D.P.G.R. n. 14/R 2021 - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- la Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo) n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). II aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021) e il D.P.C.M. 7/6/2023 di approvazione dello stesso;
- la "Direttiva Derivazioni" di cui alla Delib. del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 3 del 14/12/2017;
- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e sue successive varianti e integrazioni e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano (PGRA) approvato con D.P.C.M. 1 dicembre 2022;
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. del Piemonte n. 121-29759 del 21.7.2011 e il Progetto preliminare di Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) adottato con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 66 del 22/12/2022;
- la D.C.R. del Piemonte n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)" e la D.C.R. del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del

"Piano Energetico Ambientale Regionale";

- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 53/2025 del 19/12/2025 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento del suolo e delle attività di bonifica, messa in sicurezza, gestione rifiuti" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanò;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **il progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Strambino"**, da realizzare in Comune di Strambino con opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadenti anche nei Comuni di Romano Canavese e Ivrea, presentato da **Società Iniziative Energetiche S.r.l.**, con sede legale in Passirano (BS), in Piazza Europa n. 21 - C.F./P.IVA 04092910985, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- di stabilire che la predetta esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, delle **raccomandazioni** richiamate in premessa alla **lettera a)** e degli **adempimenti** di cui alla successiva **lettera b)**;
- di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VIA, ivi incluse tutte le misure di mitigazione e compensazione previste; fatto salvo quanto diversamente previsto e da attuare in recepimento di raccomandazioni, prescrizioni ed adempimenti di cui al presente provvedimento, **qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame** della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino;
- di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento **ha efficacia temporale per anni sette** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

- di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, unitamente ai pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento e citati in premessa, nonché la sua pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/04/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano